



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che **BACCINO ALESSANDRO**, nato a Savona, in data 10.12.1974 (codice fiscale: BCCLSN74T10I480C ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo istanza di nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 E Con provvedimento del 30.07.2018 il referente delegato nominava a tal fine l'Avv. Enrico Cometto; che quindi il Baccino depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata la relazione particolareggiata con attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato; che il ricorrente ha fornito le precisazioni e le integrazioni richieste in ordine all'ammontare delle spese per il nucleo familiare;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente, che versa in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit. è debitore non fallibile e non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione richiesta dalle norme di riferimento (art. 9, commi 2 e 3, art. 14 ter, comma 3, l. cit.);
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il



riferimento al “provvedimento di omologazione” contenuto nell’art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all’art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l’art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **BACCINO ALESSANDRO**, nato a Savona, in data 10.12.1974 (codice fiscale:BCCLSN74T10I480C ai sensi dell’art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;)

Nomina

Liquidatore avv Ettore Cometto, già nominato OCC, con l’incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell’art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 350,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A. con espunzione – a cura del ricorrente- dei dati



sensibili afferenti a soggetti diversi dall'istante;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 22/04/2021

Il Giudice
dr. N.Fiorello

